



Protezione InMoto

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI”



contratto di assicurazione
per i motocicli e
i ciclomotori

edizione dicembre 2019



Protezione InMoto

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI”**

**contratto di assicurazione
per i motocicli e
i ciclomotori**

edizione dicembre 2019

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci



**My AXA è la nuova App dedicata
a tutti i nostri clienti.
Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



PREMESSA	8
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	9
Art. 1.1 - Dichiarazioni contrattuali	9
Art. 1.2 - Altre assicurazioni	9
Art. 1.3 - Pagamento del premio	9
Art. 1.4 - Durata del contratto.....	9
Art. 1.5 - Validità territoriale	10
Art. 1.6 - Trasferimento di proprietà del veicolo.....	10
Art. 1.7 - Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.....	10
Art. 1.8 - Sospensione in corso di contratto	11
Art. 1.9 - Contratti di durata inferiore ad un anno	12
Art. 1.10 - Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo	12
Art. 1.11 - Oneri fiscali.....	12
Art. 1.12 - Foro competente.....	13
Art. 1.13 - Rinvio alle norme di Legge	13
Art. 1.14 - Diritto di ripensamento	13
2. SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	14
COSA ASSICURO	14
Art. 2.1 - Garanzia Base Responsabilità Civile Auto.....	14
COSA NON ASSICURO	15
Art. 2.2 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto	15
Art. 2.3 - Le rivalse.....	15
Art. 2.4 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Responsabilità Civile Auto.....	16
COME MI ASSICURO	16
Art. 2.5 - Le condizioni speciali R.C.A.	16
Art. 2.6 - Attestazione sullo stato del rischio.....	25
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	27
3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO	29
COSA ASSICURO	29
Art. 3.1 - Garanzia Incendio.....	29
Art. 3.2 - Garanzia Furto.....	29
Art. 3.3 - Garanzia Collisione - (valida solo per i motocicli, esclusi gli scooter)	29
Art. 3.4 - Le Assicurazioni Speciali	29
COSA NON ASSICURO	32
Art. 3.5 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo.....	32
Art. 3.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo	32
COME MI ASSICURO	34
Art. 3.7 - Somma assicurata (vedi anche <i>Art. X.7 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro</i>)	34
Art. 3.8 - Adeguamento del valore assicurato	34

Art. 3.9 - Adeguamento del premio nella garanzia Collisione	34
Art. 3.10 - Condizioni particolari	34
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE.....	36
4. SEZIONE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....	39
COSA ASSICURO.....	39
Art. 4.1 - Garanzia Base Infortuni del conducente	39
Art. 4.2 - Morte o Invalidità permanente da infortunio	39
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	40
Art. 4.3 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio	40
Art. 4.4 - Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio	40
COSA NON ASSICURO	41
Art. 4.5 - Persone non assicurabili.....	41
Art. 4.6 - Cosa non è assicurato.....	41
COME MI ASSICURO	41
Art. 4.7 - Limiti di età.....	41
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	42
5. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA	43
PREMESSA	43
COSA ASSICURO.....	43
Art. 5.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza	43
Art. 5.2 - Validità territoriale	44
Art. 5.3 - Garanzia Assistenza	44
COSA NON ASSICURO	48
Art. 5.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza	48
Art. 5.5 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza	48
COME MI ASSICURO	49
Art. 5.6 - Limiti di esposizione	49
Art. 5.7 - Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di assistenza.....	49
6. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE	52
COSA ASSICURO.....	52
Art. 6.1 - Garanzia Base Tutela legale.....	52
Art. 6.2 - Decorrenza della garanzia	53
Art. 6.3 - Validità territoriale	53
Art. 6.4 - Estensione della garanzia base ad altra fattispecie di circolazione	53
COSA NON ASSICURO	54
Art. 6.5 - Esclusioni Garanzia Base Tutela Legale	54
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO.....	56
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	56
Art. X.1 - Come denunciare il sinistro	56
Art. X.2 - Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.).....	56
Art. X.3 - Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148	

del C.D.A.).....	58
Art. X.4 - Gestione delle vertenze	58
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO.....	59
Art. X.5 - Obblighi in caso di sinistro.....	59
Art. X.6 - Esagerazione dolosa del danno.....	60
Art. X.7 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro.....	60
Art. X.8 - Determinazione dell'ammontare del danno	60
Art. X.9 - Rimborso IVA.....	61
Art. X.10 - Controversie - Nomina dei periti	61
Art. X.11 - Assicurazione presso diversi assicuratori	62
Art. X.12 - Limite massimo dell'indennizzo	62
Art. X.13 - Pagamento dell'indennizzo	62
Art. X.14 - Recupero delle cose rubate.....	62
Art. X.15 - Surrogazione	63
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI DEL CONDUCENTE	64
Art. X.16 - Obblighi in caso di sinistro.....	64
Art. X.17 - Criteri di indennizzabilità.....	64
Art. X.18 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	67
Art. X.19 - Controversie – Arbitrato irrituale.....	67
Art. X.20 - Pagamento dell'indennizzo	67
Art. X.21 - Cumulo di indennità.....	68
Art. X.22 - Diritto di surrogazione.....	68
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – ASSISTENZA.....	69
Art. X.23 – Come denunciare il sinistro	69
Art. X.24 - Onere della prova.....	69
Art. X.25 - Comunicazioni - Variazioni	69
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	70
Art. X.26 - Insorgenza del sinistro.....	70
Art. X.27 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale.....	70
Art. X.28 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	70
Art. X.29 - Gestione del sinistro.....	70
Art. X.30 - Recupero di somme	71
Art. X.31 - Termini per il risarcimento	71
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE.....	72
ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.....	76
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI CU.....	80
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	81

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato al fine di integrare il testo di polizza.

Termini validi per tutte le sezioni

Appropriazione Indebita: impossessarsi della cosa altrui, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Domicilio: il luogo in cui una persona ha fissato la sede dei propri affari o interessi.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Franchigia: parte del danno indennizzabile, preventivamente concordata in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, che rimane a carico dell'assicurato.

Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente: ogni evento accidentale connesso alla circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta da AXA all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di assicurazione.

Locatario: l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la AXA presta l'assicurazione.

Nucleo familiare: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità, o di fatto con l'assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.

Parti: il Contraente ed AXA.

Polizza: documento su cui è redatto il contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal contraente ad AXA a fronte della copertura assicurativa.

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Risarcimento: somma corrisposta da AXA al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto: procedura di rimborso assicurativo che in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili o parzialmente non responsabili, di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa: azione esercitata da AXA in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Scoperto: percentuale di danno liquidabile a termini di polizza a carico dell'assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro tardivo: sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonché il sinistro relativo a coperture temporanee.

Surrogazione: principio per il quale l'impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Tariffa: insieme di parametri che determinano il prezzo.

Veicolo: il bene oggetto dell'assicurazione.

Termini validi per la sezione Responsabilità Civile Auto

Attestato di rischio: il documento elettronico nel quale sono indicati i dati che consentono di ricostruire la storia assicurativa in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi).

C.D.A.: il Codice delle Assicurazioni private, entrato in vigore il 1 febbraio 2007 e successive modifiche, è la raccolta di tutte le leggi riguardanti l'ambito delle assicurazioni e regolamenta di fatto qualsiasi aspetto del contratto di assicurazione. (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).

C.D.S.: il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.

Carta verde: il documento che attesta l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde ad esclusione di quelli con la sigla internazionale barrata.

Classe di merito AXA: la classe di merito "Bonus-Malus" assegnata da AXA

Classe di CU: classe di merito di Conversione Universale stabilita dalla normativa in vigore che deve essere indicata sull'attestato di rischio e a cui tutte le Compagnie di assicurazione fanno riferimento per valutare il grado di rischio associato a ogni assicurato.

CONSAP: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

IUR - Identificativo Univoco di Rischio: è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto: locatario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della polizza.

R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Termini validi per la sezione Copertura per i danni al veicolo

Antifurto: impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche atte ad impedire l'avviamento del motore o il movimento del veicolo e/o a inviare una segnalazione a seguito di tentativi di manomissione, effrazione, intrusione o sollevamento del veicolo.

Antifurto Elettronico: sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo elettronico che impedisce l'accensione del motore e/o provvisto di sirena acustica d'allarme.

Antifurto Immobilizzatore: sistema di protezione contro il furto del veicolo che blocca automaticamente la centralina del motore a seguito dell'estrazione della chiave di avviamento ed in grado di riconoscere un codice digitale senza il quale l'accensione della vettura non può avvenire.

Antifurto Meccanico: sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo meccanico facilmente visibile e costituito di norma da cavo o catena con lucchetto, archetto rigido/U locks, asta blocca volante, blocca pedali, blocca disco e simili.

Atto vandalico: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare, deturpare o imbrattare il veicolo.

Audio-fono-visivi: l'autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, alto parlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili: tali apparecchiature devono essere stabilmente installate sul veicolo e non estraibili. Sono esclusi antenne, cavi e cablaggi.

Bauletto e borse rigide laterali: accessori costruiti in materiale plastico rigido e/o in metallo espressamente realizzati per uso motociclistico e fissati, tramite appositi attacchi, al telaio del veicolo.

Degrado d'uso: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.

DUERUOTE: pubblicazione mensile edita dall'editoriale Domus ove viene riportato il valore di mercato di motocicli e ciclomotori.

Valore a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compreso il valore degli accessori di serie.

Valore commerciale: valore del veicolo compresi gli eventuali accessori di serie determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione.

Termini validi per la sezione Infortuni del conducente

Assicurato: il conducente del veicolo.

Gessatura: ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

Invalidità permanente: l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Inabilità temporanea: la temporanea incapacità fisica dell'assicurato ad attendere in tutto o in parte alle sue normali occupazioni.

Infortunio: evento unico dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Ricovero: la degenza, comportante almeno un pernottamento, in istituto di cura, documentata da una Cartella Clinica (anche in formato digitale).

Termini validi per la sezione Assistenza

Assicurato: il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvolti nel sinistro legato alla circolazione del veicolo.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la centrale operativa di AXA Assistance.

Centrale operativa: la struttura di AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature che, su richiesta dell'assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza con costi a carico di AXA Assistance nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

Guasto: ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.

Sono considerati guasti anche:

- il blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
- l'esaurimento batteria;
- l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;
- la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
- la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;
- l'atto vandalico.

Malattia improvvisa: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio di cui l'assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'assicurato.

PREMESSA

Questo è un prodotto modulare e multi garanzia che può essere offerto in molteplici combinazioni.

Le informazioni relative all'assicurazione riportate in questa pagina hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti relativi alle condizioni del contratto di assicurazione che sono riportate nelle pagine seguenti.

Si conviene pertanto quanto segue:

- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stato corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti sulla polizza stessa o presenti nelle Condizioni di Assicurazione;
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del contraente riportate sulla polizza;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'Art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo grigio retinato).

1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni contrattuali

Il premio è calcolato in base alle dichiarazioni rilasciate dal contraente e riportate in polizza ed è determinato da alcuni fattori che comprendono, tra gli altri, le caratteristiche del proprietario del veicolo (o locatario in caso di leasing), le caratteristiche del veicolo e la sinistrosità come rappresentata nell'attestazione sullo stato del rischio presente nella banca dati.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, il contraente deve darne immediata comunicazione. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

L'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre polizze di assicurazione per lo stesso rischio deve essere comunicata ad AXA. In caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile - Assicurazione presso diversi assicuratori).

Art. 1.3 - Pagamento del premio

Il premio (o la prima rata) deve essere pagato alla consegna della polizza e le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.

Il pagamento può essere eseguito tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. L'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto rilascia il certificato di assicurazione.

Art. 1.4 - Durata del contratto

La copertura assicurativa e la carta verde, previo pagamento del premio, decorrono dal giorno e dalle ore indicate nei documenti assicurativi e terminano alle ore 24 della data di scadenza indicata nel contratto, senza necessità di disdetta.

L'eventuale proposta di rinnovo del contratto, con evidenza del nuovo premio, viene messa a disposizione del contraente da AXA, presso l'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. L'accettazione da parte del contraente della proposta di rinnovo è espressa con il pagamento del nuovo premio.

Nel caso in cui il contraente non rinnovi il contratto o AXA non effettui la proposta di rinnovo, la copertura assicurativa e la carta verde restano attive per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza per lo stesso rischio.

Qualora la polizza non abbia più validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti elencati il contraente, in caso di sinistro, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 1.5 - Validità territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia e negli Stati dello Spazio Economico Europeo.

L'assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), qualora venga rilasciata da AXA e le cui sigle internazionali non siano barrate.

In caso di circolazione all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 1.6 - Trasferimento di proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo consente il passaggio della copertura su altro veicolo di proprietà ed è consentita anche per il caso di conto vendita.

Il contraente è tenuto a darne comunicazione ad AXA, fornendo idonea documentazione e può richiedere alternativamente:

- a) la sostituzione del contratto** - La copertura può essere trasferita a partire dalla data e dall'ora della sostituzione, previo l'eventuale conguaglio del premio.
- b) la cessione del contratto di assicurazione** - Il contraente deve comunicare ad AXA se, oltre al trasferimento della proprietà del veicolo, viene ceduto anche il contratto di assicurazione. Il nuovo proprietario deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. AXA emette un nuovo contratto, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria scelta. Il nuovo contratto non può essere sostituito o sospeso e termina alla sua naturale scadenza.
- c) con annullamento del contratto.** Nel caso di vendita del veicolo senza cessione del contratto, il contraente deve dare comunicazione ad AXA e fornire la documentazione che attesti la vendita o il conto vendita.

Il contratto si risolve e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno della consegna della documentazione sopra indicata.

In tutti i casi che precedono il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi da AXA.

Art. 1.7 - Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA ed è tenuto a produrre il documento che certifica la cancellazione della targa al P.R.A..

In caso di demolizione il contraente deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.

La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione. In tali casi il contratto cessa e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno della consegna della documentazione sopra indicata. AXA non restituisce la maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto.

Art. 1.8 - Sospensione in corso di contratto

1. Per Motocicli di tutte le cilindrata e scooter con cilindrata > 150 c.c. (in alternativa al Rimessaggio Invernale)

La polizza può essere sospesa su richiesta del contraente contestualmente al pagamento del relativo premio fisso dovuto e AXA emette l'appendice di sospensione.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione residuo non deve essere inferiore a 60 giorni e qualora non lo fosse, il premio non goduto deve essere integrato fino a raggiungere 60 giorni. Il contraente può richiedere la riattivazione del contratto entro 12 mesi dalla data della sospensione. In caso contrario, la polizza si estingue ed il premio non goduto non viene rimborsato.

Il contratto, purché rimangano invariati il contraente e il proprietario, viene riattivato in base alla tariffa vigente sulla polizza al momento della sospensione, tranne nei casi in cui siano stati modificati elementi contrattuali tali da comportare variazione del rischio. In tal caso la tariffa utilizzata per il calcolo del premio è quella relativa alle polizze nuove, vigente alla data di effetto della riattivazione.

La riattivazione determina la proroga della scadenza del contratto per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni. Il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, viene conguagliato sul premio della polizza riattivata.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni.

La sospensione della polizza può essere richiesta esclusivamente una volta per anno solare.

Non è consentita la sospensione:

- a) per contratti di durata inferiore all'anno;
- b) per contratti con la clausola ri) Rimessaggio invernale (3 mesi);
- c) in caso di furto del veicolo in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'Art. 1.10 - *Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo*;
- d) per i ciclomotori, per i quadricicli e per gli scooter di cilindrata inferiore ai 151 cc..

2. Per tutti i veicoli

La sospensione è inoltre consentita per il veicolo assicurato, senza sovrappremio sul premio R.C.A. nei seguenti casi:

- trasferimento della proprietà del veicolo assicurato o di sua consegna in conto vendita, sempre che non sia stata prevista la cessione del contratto così come disciplinato dall'Art. 1.6 "Trasferimento di proprietà del veicolo".
- distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, sempre che non sia stato effettuato il rimborso del premio previsto dall'Art. 1.7 - *Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.*;
- malattia o infortunio del contraente/assicurato che comporti l'applicazione di un tutore o di gessatura o comunque un'inabilità temporanea non inferiore a 30 giorni tale da non consentire la guida veicolo assicurato; tali circostanze devono essere comprovate da referto di pronto soccorso o certificato di ricovero/dimissione rilasciato da un istituto di cura.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione residuo non deve essere inferiore a 60 giorni e qualora non lo fosse, il premio non goduto deve essere integrato fino a raggiungere 60 giorni. Il contraente può richiedere la riattivazione del contratto entro 12 mesi dalla data della sospensione. In caso contrario, la polizza si estingue ed il premio non goduto non viene rimborsato.

Il contratto, purché rimangano invariati il contraente e il proprietario, viene riattivato in base alla tariffa vigente sulla polizza al momento della sospensione, tranne nei casi in cui siano stati modificati elementi contrattuali tali da comportare variazione del rischio. In tal caso la tariffa utilizzata per il calcolo del premio è quella relativa alle polizze nuove, vigente alla data di effetto della riattivazione.

La riattivazione determina la proroga della scadenza del contratto per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni. Il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, viene conguagliato sul premio della polizza riattivata.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni.

Non è consentita la sospensione:

- a) per contratti di durata inferiore all'anno;
- b) in caso di furto del veicolo in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'Art. 1.10 - *Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo*;

Art. 1.9 - Contratti di durata inferiore ad un anno

Non sono ammesse variazioni di rischio tranne che per le seguenti eventualità:

- a) aumento dei massimali R.C.A.;
- b) reimmatricolazione del veicolo;
- c) trasferimento di residenza o variazione della sede legale del proprietario/locatario.

Art. 1.10 - Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il contraente deve informare AXA fornendo la copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

L'assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A..

Art. 1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia e il contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura

di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 1.12 - Foro competente

Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.

Art. 1.13 - Rinvio alle norme di Legge

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 1.14 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il contraente ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito all'indirizzo <https://www.axa.it/assicurazione-auto>, da consegnare correttamente compilato e firmato alla propria agenzia di riferimento.

Successivamente il contraente dovrà sottoscrivere la dichiarazione costituente appendice contrattuale, in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde. AXA pertanto provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data della consegna del modulo disponibile sul sito. L'esercizio del diritto di recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

2. SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

PREMESSA

Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle "Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

COSA ASSICURO

Art. 2.1 - Garanzia Base Responsabilità Civile Auto

AXA copre i rischi della Responsabilità Civile obbligatoria da circolazione e corrisponde, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. Per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza.

L'assicurazione R.C.A. può essere prestata nelle seguenti formule previste dall'Art. 2.5 - *Le condizioni speciali R.C.A.* e si intende operante la formula espressamente indicata in polizza:

- **guida libera.** Condizione Speciale - gl) Formula guida libera;
- **guida esclusiva.** Condizione Speciale - w) Formula guida esclusiva (prestabile unicamente per i motocicli, esclusi gli scooter);
- **guida conducente designato + proprietario.** Condizione Speciale - cp) Formula guida conducente designato + proprietario (prestabile unicamente per i motocicli, esclusi gli scooter).

La garanzia include sempre la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni che questi possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione, ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.3 – *Le rivalse*.

I trasportati non sono considerati terzi fra di loro.

I massimali indicati in polizza sono anzitutto destinati a coprire i risarcimenti dell'assicurazione obbligatoria e, successivamente, le estensioni indicate nelle "condizioni speciali R.C.A."

COSA NON ASSICURO

Art. 2.2 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione (Art. 129 del C.D.A.):

- il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.

Per i soli danni a cose:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
- i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
- i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- dolo del conducente;
- veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.

Art. 2.3 - Le rivalse

AXA esercita il diritto di rivalsa nei casi di:

- a) danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- b) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
- c) dolo del conducente;
- d) veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito "ripetere" o "sospeso". Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento, il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.
- e) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- f) veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se non c'è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- g) veicolo dato a noleggio con conducente, senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- h) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- i) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente;
- l) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;
- m) applicabilità dell'Art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2.4 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Responsabilità Civile Auto

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 2.2 - *Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto*, valgono altresì, le seguenti esclusioni:

ri) Rimessaggio invernale (3 mesi) (valida solo per i motocicli, esclusi gli scooter)

Le garanzie Collisione e Infortuni, qualora prestate, non sono operanti durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato.

Le Prestazioni di Assistenza connesse con la circolazione del veicolo, qualora previste in polizza, sono sospese durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato

COME MI ASSICURO**Art. 2.5 - Le condizioni speciali R.C.A.**

Le "condizioni speciali R.C.A." sono contraddistinte da apposite lettere che, se operanti, vengono riportate sulla polizza ed integrano la descrizione del rischio e le condizioni di assicurazione.

Il passaggio da una formula di assicurazione all'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto su esplicita richiesta del contraente.

a) Veicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica di guida), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

c) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

AXA, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "*Le rivalse*", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato in caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente;
- veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica.

f) Forma tariffaria "Bonus-Malus"

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus-Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione. Si articola in più classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo i coefficienti espressi nella tabella che segue:

Classi di merito AXA e coefficienti di determinazione del premio (tariffa affari nuovi) Motocicli

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)	Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)
1	0,796	2 a 1	-1,85%	10	0,927	11 a 10	-1,59%
2	0,811	3 a 2	-1,70%	11	0,942	12 a 11	-1,46%
3	0,825	4 a 3	-1,79%	12	0,956	13 a 12	-1,54%
4	0,840	5 a 4	-1,64%	13	0,971	14 a 13	-2,90%

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)
5	0,854	6 a 5	-1,73%
6	0,869	7 a 6	-1,59%
7	0,883	8 a 7	-1,67%
8	0,898	9 a 8	-1,64%
9	0,913	10 a 9	-1,51%

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)
14	1,000	15 a 14	-16,25%
15	1,194	16 a 15	-22,47%
16	1,540	17 a 16	-18,56%
17	1,891	18 a 17	-18,39%
18	2,317	-	0,00%

(*) percentuali di riduzione tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opereranno al rinnovo del contratto in ipotesi di assenza di sinistri nel periodo di osservazione.

Classi di merito AXA e coefficienti di determinazione del premio (tariffa affari nuovi) Ciclomotori

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)
1	0,600	2 a 1	-3,23%
2	0,620	3 a 2	-3,13%
3	0,640	4 a 3	-3,03%
4	0,660	5 a 4	-2,94%
5	0,680	6 a 5	-3,55%
6	0,705	7 a 6	-4,08%
7	0,735	8 a 7	-4,55%
8	0,770	9 a 8	-4,35%
9	0,805	10 a 9	-4,17%

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)
10	0,840	11 a 10	-4,55%
11	0,880	12 a 11	-4,35%
12	0,920	13 a 12	-4,17%
13	0,960	14 a 13	-4,00%
14	1,000	15 a 14	-16,67%
15	1,200	16 a 15	-20,00%
16	1,500	17 a 16	-16,67%
17	1,800	18 a 17	-21,74%
18	2,300	-	0,00%

(*) percentuali di riduzione tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opereranno al rinnovo del contratto in ipotesi di assenza di sinistri nel periodo di osservazione.

f1) Criteri di assegnazione delle classi di merito

1 Periodi di osservazione - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo di osservazione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **periodi di osservazione successivi:** hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente.

2 Classe di ingresso - All'atto della stipula il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (Classe di ingresso) nei seguenti casi:

- veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una vettura al P.R.A.

Le caratteristiche del veicolo vengono recuperate telematicamente attraverso la banca dati, ma, in assenza anche parziale delle informazioni o incongruenza delle stesse, il contraente deve esibire la carta di circolazione del veicolo, il foglio complementare o certificato di proprietà oppure l'atto di cessione del contratto. Senza tale documentazione viene assegnata al contratto la classe di merito 18.

3 Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo - Unicamente per il contraente definibile come consumatore ai sensi della normativa vigente Legge n. 40 del 2 aprile 2007, c.d. “decreto Bersani”, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, (immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso settore tariffario) acquistato dal medesimo se già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. in vigore o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, il nuovo contratto è assegnato all’atto della stipula alla stessa classe di merito CU prevista dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto dall’Art. 2.6 - *Attestazione sullo stato del rischio*) anche se rilasciato da Impresa diversa da AXA. Qualora il contraente risulti proprietario/intestatario al P.R.A. di più veicoli l’autocarro già assicurati con differenti classi di merito, si deve fare riferimento al veicolo l’autocarro avente la classe di merito CU più favorevole.

4 Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella “Bonus-Malus”, il contratto è assegnato alla classe di CU rilevata dalla banca dati.

Se l’attestazione non riporta la classe di CU, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pressaggia;
- se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, è assegnato alla classe di CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

5 Veicolo assicurato in precedenza con altra compagnia — Se il veicolo è già stato assicurato nella forma “Bonus-Malus” con altra compagnia di assicurazioni, viene collocato nella classe di merito AXA di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall’attestato di rischio presente in banca dati, come previsto dalla seguente tabella:

Classi di merito “Bonus-Malus” di assegnazione

Classe di CU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, AXA acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e assegnare la corretta classe di merito. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche in caso di completa assenza di un

attestato utile in banca dati e di impossibilità di acquisire, per via telematica, l'attestato per l'intero quinquennio precedente.

Ai soli fini probatori e di verifica AXA può acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria AXA acquisisce il rischio in classe di CU 18.

6 Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus-Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla banca dati, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

7 Revisione classe di merito - A seguito della dichiarazione del contraente effettuata ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., AXA verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.

L'eventuale differenza di premio viene richiesta da AXA al contraente o diversamente viene rimborsata al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge.

8 Evoluzione classe di merito - Per le annualità successive a quella della stipula il contratto di rinnovo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla "Tabella delle regole evolutive" sotto riportata, a seconda che AXA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

In presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, anche in mancanza di risarcimento parziale di danni, il contratto è considerato immune da sinistri.

La penalizzazione della classe di merito si applica sempre se il sinistro è con responsabilità principale. In caso di sinistri con responsabilità paritaria, la penalizzazione si applica solo al raggiungimento della percentuale cumulata del 51% riferito al periodo indicato nell'attestato di rischio (es. somma di un primo sinistro con responsabilità del 40% + secondo sinistro con responsabilità dell'11% o superiore).

Mediante l'utilizzo del codice IUR rientrano nei sinistri osservati anche i sinistri tardivi, intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.

Il sinistro tardivo non presente nell'attestato di rischio precedente, perché pagato da una compagnia di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli attestati di rischio successivi, con eventuale applicazione del "Malus", anche se l'assicurato ha cambiato compagnia.

Tabella delle regole evolutive					
Classe di merito AXA	Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

9 Sinistro senza seguito e contratto cessato - Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, AXA invia alla banca dati le informazioni necessarie affinché sia ripristinata la corretta rappresentazione del sinistro.

10 Riapertura di un sinistro senza seguito - Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procede alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella "Tabella delle regole evolutive" con i conseguenti conguagli del premio. AXA invia alla banca dati delle informazioni aggiornate.

11 Facoltà di rimborso - Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole indicate nella "Tabella delle regole evolutive", offrendo ad AXA o a CONSAP, in caso di sinistri rientranti nell'ambito della procedura del risarcimento diretto, il rimborso degli importi liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. La stessa procedura verrà applicata anche per i sinistri tardivi tramite rimborso alla compagnia che li ha pagati. La facoltà di rimborso non è prevista per le polizze con franchigia.

12 Sostituzione del veicolo - La sostituzione del veicolo può avvenire solo nei casi di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. In caso di sostituzione in corso d'anno è mantenuta invariata la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione del contratto per cambio veicolo appartenente allo stesso settore tariffario non interrompe il periodo di osservazione e consente il mantenimento della classe di merito maturata, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio.

13 Veicolo precedentemente assicurato all'estero - Per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla "Tabella delle Regole evolutive", considerando la 14^a quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.

14 Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo - Nel caso in cui il contratto si riferisca a un veicolo che sostituisce altro veicolo assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di CU risultante dall'attestato di rischio rilevato dalla banca dati a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita o copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. Al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

15 Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione - Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella banca dati, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

16 Trasformazione societaria - Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

17 Riclassificazione del veicolo - Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata (es. da autovettura ad autocarro e viceversa).

18 Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo - In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo veicolo acquistato dallo stesso proprietario è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU

maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

19 Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine - Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato dall'utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

20 Veicoli intestati a portatori di handicap - Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

21 Trasferimento della proprietà del veicolo

- **Coniuge o convivente** - Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- **Pluralità di intestatari** - Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- **Successione** - Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
- **Cessione del contratto** - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;
- **Da società a persone e viceversa** - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.

q) Forma tariffaria “Bonus-Malus con franchigia di € 250,⁰⁰”

La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria “Bonus-Malus”, prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dall’Art. 2.5 - *Le condizioni speciali R.C.A.* - f) *Forma tariffaria “Bonus-Malus” e f1) Criteri di assegnazione delle classi di merito.*

Il contraente o l’assicurato deve rimborsare ad AXA l’importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

r) “Bonus-Malus con franchigia di € 500,⁰⁰”

La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria “Bonus-Malus”, prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dall’Art. 2.5 - *Le condizioni speciali R.C.A.* - f) *Forma tariffaria “Bonus-Malus” e f1) Criteri di assegnazione delle classi di merito.*

Il contraente o l’assicurato deve rimborsare ad AXA l’importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

t) Targhe speciali

Per determinare il premio, si prende atto che il veicolo ha una targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT). Per l’attribuzione ai gruppi territoriali tariffari si fa riferimento alla targa del veicolo e non alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario.

v) Polizza con vincolo

AXA, in caso di vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:

- non consente alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della vincolataria, ad esclusione dell’adeguamento automatico del valore del veicolo, disposto dall’Art. 3.8 - *Adeguamento del valore assicurato;*
- comunica alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunica alla vincolataria, con lettera raccomandata o tramite PEC, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.

Si impegna inoltre, in caso di sinistro Incendio, Furto, liquidato a termini di polizza:

- a non pagare l’indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’ente finanziatore;
- a corrispondere l’indennizzo, nel caso di veicoli locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, sottoscrive la quietanza liberatoria.

z) Conducente abituale con età non inferiore a 30 anni (operante solo per ciclomotori)

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto da persona di età non inferiore a 30 anni.

La garanzia è in ogni caso operante:

- nel caso in cui alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato

affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.

- per i danni derivanti da manovre a mano del veicolo sempre che con motore spento o qualora il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

w) Formula Guida Esclusiva (formula ammessa solo per i motocicli, esclusi gli scooter)

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto dal proprietario del veicolo (sempre che il proprietario sia una persona fisica ed unico intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato).

La garanzia è in ogni caso operante:

- nel caso in cui alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.
- per i danni derivanti da manovre a mano del veicolo sempre che con motore spento o qualora il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

gl) Formula Guida Libera

Il contraente dichiara che il veicolo può essere condotto da qualsiasi conducente abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

cp) Formula Guida Conducente Designato + Proprietario (formula ammessa solo per i motocicli, esclusi gli scooter)

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto dal proprietario o locatario del veicolo assicurato o da un conducente designato (nome cognome e indirizzo sono indicati in polizza).

La garanzia è in ogni caso operante:

- nel caso in cui alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.
- per i danni derivanti da manovre a mano del veicolo sempre che con motore spento o qualora il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

ri) Rimessaggio invernale (3 mesi) (valida solo per i motocicli, esclusi gli scooter)

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro e pertanto il contraente fruisce per la garanzia R.C.A. di una tariffazione agevolata, poiché dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che provvederà al rimessaggio invernale del veicolo assicurato con la presente polizza, **pertanto lo stesso non sarà posto in circolazione ai sensi del C.D.S., del C.D.A. e successive modifiche e/o integrazioni (anche se fermo su area pubblica) a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.**

La franchigia non è operante nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante e sempre che tale circostanza sia comprovata da denuncia fatta alle Autorità competenti

Le garanzie Danni al veicolo (non connesse con la circolazione dello stesso), la garanzia Tutela Legale e le prestazioni della garanzia Assistenza non direttamente connesse con la circolazione del veicolo, sono operanti anche durante il periodo di rimessaggio invernale, sempre che sia stato regolarmente pagato il premio alle rispettive scadenze. Il contraente, qualora intenda utilizzare il veicolo anche durante il periodo invernale, può in corso d'anno (senza attendere la scadenza annua), sostituire il contratto con altra polizza di AXA senza clausola "Rimessaggio invernale", fermo il pagamento del relativo conguaglio del premio. Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

ntt) NO Terzi Trasportati (operante solo per ciclomotori)

Il contraente è a conoscenza che il veicolo abitualmente condotto è omologato al trasporto di terzi ma dichiara di avvalersi della facoltà di NON trasportare nessun passeggero sul veicolo assicurato, usufruendo pertanto di un'agevolazione tariffaria.

Premesso ciò, viene indicato in polizza che l'assicurazione è stipulata senza la possibilità di trasportare un passeggero e il trasporto dello stesso determinerà per ogni sinistro la possibilità da parte di AXA di esercitare la rivalsa degli importi pagati fino al limite massimo di €. 5.000,⁰⁰ per evento.

Art. 2.6 - Attestazione sullo stato del rischio

AXA, in conformità alla normativa vigente, mette a disposizione l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, agli aventi diritto.

Il documento è disponibile nell'area riservata del sito web e inoltre può essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso AXA consegna, per via telematica ed entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto.

AXA non alimenta la banca dati con le informazioni relative all'attestato di rischio nel caso di:

- contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente,

l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Decorso 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura Responsabilità Civile Auto

Garanzia Base Responsabilità Civile Auto (Art 2.1)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
Responsabilità Civile Auto	Massimali previsti in polizza.	
Circolazione nelle aree aeroportuali	La garanzia è prestata con il limite dei massimali indicati in polizza fino al massimo di € 10.000.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	

Tabella 2 - Ulteriori garanzie Responsabilità Civile Auto

Le condizioni speciali R.C.A. (Art. 2.5)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
c) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti	Massimali previsti in polizza	In caso di inosservanza delle condizioni previste AXA, in presenza di un sinistro, eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del solo conducente sino ad un massimo di € 1.500, ⁰⁰ per sinistro.
q) Forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia di € 250,⁰⁰"	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta per sinistro di € 250, ⁰⁰ .
r) Forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia di € 500,⁰⁰"	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta per sinistro di € 500, ⁰⁰ .
z) Conducente abituale con età non inferiore a 30 anni (operante solo per ciclomotori)	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta di € 250, ⁰⁰ in caso di sinistro provocato da conducente di età inferiore a 30 anni.
w) Formula Guida Esclusiva (formula ammessa solo per i motocicli, esclusi gli scooter)	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta di € 1.500, ⁰⁰ quando in caso di sinistro si rilevi

Le condizioni speciali R.C.A. (Art. 2.5)		
		che il conducente del veicolo assicurato sia diverso dal proprietario (intestatario al P.R.A.) del veicolo.
cp) Formula Guida Conducente Designato + Proprietario	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta di € 1.500, ⁰⁰ quando in caso di sinistro si rilevi che il conducente del veicolo assicurato sia diverso dal conducente designato indicato in polizza e diverso dal proprietario o locatario del veicolo
ri) Rimessaggio invernale (3 mesi) (valida solo per i motocicli, esclusi gli scooter)	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta di € 5.000, ⁰⁰ quando in caso di sinistro si rilevi che il veicolo fosse comunque in circolazione durante il periodo previsto per il rimessaggio invernale, cioè dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.

3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

PREMESSA

Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle "Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

COSA ASSICURO

Art. 3.1 - Garanzia Incendio

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

Art. 3.2 - Garanzia Furto

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi.

L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

Art. 3.3 - Garanzia Collisione - (valida solo per i motocicli, esclusi gli scooter)

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional se assicurati, a seguito di collisione accidentale con veicoli a motore identificati o animali appartenenti a persone identificate ovvero con persone identificate, purché verificatisi su strade asfaltate o pavimentate in Europa. AXA si riserva il diritto di intervenire sulla garanzia a livello tariffario ad ogni scadenza annuale di contratto.

Relativamente a careniture, parabrezza, cupolini e simili l'assicurazione è operante sempre che le stesse siano comprese nella somma assicurata e costituiscano dotazione di serie del veicolo o, se optional, l'assicurato sia in grado di presentare idonea documentazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente la data del sinistro).

Art. 3.4 - Le Assicurazioni Speciali

Pacchetto di garanzie suddivise in due gruppi predefiniti (Pacchetto InMoto Basic e Pacchetto InMoto Pro), che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti dell'assicurato.

Gruppo 1) - Pacchetto InMoto Basic (non vendibile per quadricicli, motocarrozette, motoslitte)

Si intendono comprese le seguenti garanzie:

- a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio;
- b) Neo patentati in attesa di rilascio di patente;
- c) Trasporto in ambulanza;
- d) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori;
- e) Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità;
- f) Spese di dissequestro;
- g) Rimborso delle spese per noleggio di un veicolo sostitutivo.

Gruppo 2) - Pacchetto InMoto Pro (non vendibile per quadricicli, motocarrozzette, motoslitte)

Si intendono comprese tutte le garanzie previste dal Gruppo 1) più le seguenti garanzie:

- h) Estensione delle garanzie incendio e furto al bauletto e/o borse rigide laterali;
- i) Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo;
- j) Danni conseguenti a furto di cose non assicurate;
- k) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale;
- l) Rimborso spese per antifurto meccanico o elettronico;
- m) Danni all'abbigliamento tecnico;
- n) Danni al casco.

a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

AXA tiene indenne l'assicurato per i capitali, interessi e spese che lo stesso deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del C.D.S. e del C.D.A..

L'assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.

b) Neo patentati in attesa di rilascio patente

AXA rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente e proprietario o locatario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:

- la patente venga successivamente rilasciata;
- la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento successivamente rilasciato;
- non penda, al momento del sinistro, procedimento amministrativo per guida senza patente nei confronti del conducente.

c) Trasporto in ambulanza

Rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

d) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori

AXA rinuncia al diritto di rivalsa, per importi eccedenti € 5.200,00, nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone alle quali il veicolo è stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario (genitori o tutori).

e) Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità

Rimborsa al proprietario le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale, comprensive del trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.

f) Spese di dissequestro

Se l'autorità giudiziaria sequestra il veicolo a seguito di incidente e si usufruisce dell'assistenza legale fornita da AXA, la stessa tiene a proprio carico le spese di gestione del dissequestro. Se si preferisce

un legale di fiducia, verranno rimborsati solo i diritti ed onorari di patrocinio nei minimi previsti dalla tariffa professionale forense.

g) Rimborso delle spese per noleggio di un veicolo sostitutivo

Rimborsa le spese sostenute per il noleggio di altro veicolo o di un'autovettura, a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia di sinistro, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto, rapina o collisione, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione.

h) Estensione delle garanzie incendio e furto al bauletto e/o borse laterali rigide

Indennizza i danni per la perdita del bauletto e/o delle borse rigide laterali in caso di perdita totale del veicolo assicurato e in presenza di operatività delle garanzie incendio e furto.

i) Rimborso delle spese per la perdita delle chiavi del veicolo

Rimborsa le spese sostenute dall'assicurato, in presenza della garanzia furto, per:

- l'apertura del congegno antifurto meccanico (catena, archetto rigido, blocca disco e simili) e/o dell'eventuale antifurto elettronico;
- l'apertura e/o l'eventuale sostituzione delle serrature del blocchetto di avviamento del veicolo assicurato con altre dello stesso tipo.

j) Danni conseguenti a furto di cose non assicurate

Rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate. In presenza della garanzia furto la copertura opera come estensione di tale garanzia.

k) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale

Rimborsa al proprietario le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà (con l'annotazione della perdita di possesso), l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA.

l) Rimborso spese per antifurto meccanico o elettronico

Rimborsa al proprietario, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, le spese sostenute dall'assicurato per l'acquisto di un nuovo antifurto elettronico o antifurto meccanico.

La garanzia è valida sempre che l'assicurato assicuri con AXA altro veicolo in sostituzione di quello sottratto.

m) Danni all'abbigliamento tecnico

Indennizza i danni all'abbigliamento tecnico danneggiato in caso di incidente da circolazione, regolarmente denunciato a termini dell'assicurazione R.C.A. causato da collisione accidentale con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate.

Per abbigliamento tecnico si intendono esclusivamente i seguenti capi in pelle e/o in materiale sintetico realizzati per i motociclisti da ditte specializzate nell'abbigliamento moto: stivali; guanti; tuta, giubbotto, giacca e/o pantaloni tecnici.

La presente garanzia è operante in caso di incidente da circolazione a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fermo restando che AXA conserva la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del terzo responsabile civile.

In presenza di operatività della garanzia infortuni, la presente garanzia è operante, dietro presentazione dell'abbigliamento danneggiato, anche in caso di semplice caduta o scivolata senza coinvolgimento di altri veicoli o di terzi danneggiati.

n) Danni al casco

Indennizza i danni materiali e diretti al casco danneggiato in caso di incidente da circolazione causato da collisione accidentale con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate, regolarmente denunciato a termini dell'assicurazione R.C.A. a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro.

COSA NON ASSICURO

Art. 3.5 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo

Per tutte le garanzie danni al veicolo, se non è prevista una copertura specifica, l'assicurazione non comprende:

- a)** i danni agli eventuali audio-fono-visivi o navigatore satellitare, anche se previsti nella dotazione di serie;
- b)** i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti, cedimenti del terreno, fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c)** i danni determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- d)** i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente, salvo per la garanzia Collisione;
- e)** i danni accaduti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento di gara, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- f)** i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;
- g)** le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- h)** i danni causati da caduta dal cavalletto, imputabile a qualsiasi motivo, anche se connessa direttamente o indirettamente ad eventi atmosferici o atti vandalici;
- i)** i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o altri eventuali pregiudizi.

Art. 3.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 3.5 - *Esclusioni Garanzie Danni al veicolo*, valgono altresì per ciascuna garanzia, le seguenti esclusioni:

Garanzia Incendio (Art. 3.1)

L'assicurazione non comprende i danni causati da bruciature e i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, non seguiti da incendio.

Garanzia Furto (Art. 3.2)

L'assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati o nel caso in cui non sia stato adottato un efficace congegno di bloccaggio, durante la sosta su area pubblica.

Garanzia Collisione (Art. 3.3)

Non sono assicurabili i veicoli espressamente studiati per l'utilizzo specifico in fuoristrada, cioè classificati enduro professionale e trial.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi nelle circostanze previste dall'Art. 2.3 – *Le rivalse*, salvo il caso di guida in stato di ebbrezza come disciplinato nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*;
- b) causati da cose o animali trasportati sul veicolo e da operazioni di carico e scarico;
- c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- d) conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, incendio, esplosione e scoppio;
- e) alle ruote, cerchi, pneumatici ed eventuali camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno al telaio, alla parte ciclistica o ad organi meccanici indennizzabili a termini di polizza;
- f) verificatisi al di fuori dell'Europa, anche se nel territorio di Stati facenti parte del sistema Carta Verde (ciò a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.5 - *Validità territoriale*);
- g) a specchietti retrovisori, tubi paramotore, paramani, coprigambe e parapioggia, bauletti, borse (rigide o morbide) installate sul veicolo, anche se facenti parte della dotazione di serie;
- h) conseguenti ai maggiori costi per il ripristino di verniciature, aerografie, adesivi ed altre personalizzazioni estetiche non di serie;
- i) conseguenti ai maggiori costi per il ripristino o la sostituzione di ricambi speciali, accessori, aggiunte, modifiche o migliorie apportate al veicolo non previste in origine dalla casa costruttrice del veicolo se l'assicurato non è in grado di presentare idonea documentazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente alla data del sinistro);
- k) causati da caduta o scivolata (ad esempio per fondo bagnato, sdruciolevole, ghiaccio o neve, ecc.);
- l) causati da uscita di strada e ribaltamento;
- m) causati da collisione o urto con ostacoli fissi;
- n) causati da collisione o urto con veicolo non identificato.

Art. 3.4 - Le Assicurazioni Speciali

a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in uso o locazione per il ricovero del veicolo;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- dovuti a dolo dell'assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti.

Inoltre, non sono considerati “terzi”:

- il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.

Per i soli danni a cose:

- il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
- i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
- i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

m) Danni all’abbigliamento tecnico

L’assicurazione non comprende i danni di sola natura estetica come piccoli graffi o rigature.

n) Danni al casco:

L’assicurazione non comprende i danni alla visiera o i danni di natura estetica a verniciature e/o aerografie.

COME MI ASSICURO

Art. 3.7 - Somma assicurata (vedi anche Art. X.7 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)

Il veicolo è assicurato al completo degli optional della casa costruttrice risultanti dalla fattura di acquisto od altra documentazione equivalente (esclusi, in ogni caso, gli eventuali audio – fono – visivi e/o navigatori satellitari anche se previsti nella dotazione di serie dalla casa costruttrice).

La somma assicurata (comprensiva di IVA) sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, viene determinata al momento della stipula del contratto.

Art. 3.8 - Adeguamento del valore assicurato

Il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da AXA, viene adeguato automaticamente a quello di mercato in occasione di ciascun rinnovo annuale. L’assicurato può richiedere l’adeguamento manuale del valore del veicolo assicurato con una specifica richiesta.

Art. 3.9 - Adeguamento del premio nella garanzia Collisione

Il premio è correlato a quello della tariffa R.C.A. e pertanto, in occasione di ogni scadenza annuale successiva alla stipula del contratto viene automaticamente adeguato ad esso.

Art. 3.10 - Condizioni particolari

1) Antifurto elettronico e/o immobilizzatore

Il contraente o l’assicurato comunica che, il veicolo assicurato è protetto da antifurto elettronico e/o immobilizzatore installato dalla casa costruttrice e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. In caso di furto il contraente o l’assicurato si impegna, su richiesta di AXA, a consegnare le chiavi o gli altri eventuali congegni in dotazione (es. telecomando e simili) per l’inserimento dell’antifurto. La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell’Art. 1.1 - Dichiarazioni contrattuali.

2) Antifurto meccanico

Il contraente o l'assicurato comunica che, il veicolo assicurato, durante la sosta su area pubblica, viene protetta da antifurto meccanico e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. In caso di furto Il contraente o l'assicurato si impegna, su richiesta di AXA, a consegnare le chiavi o gli altri eventuali congegni in dotazione per l'inserimento dell'antifurto. La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. 1.1 - *Dichiarazioni contrattuali*.

3) Marchiatura permanente con trasponder e simili

Il contraente o l'assicurato comunica che, il veicolo assicurato è stato contrassegnato con appositi "marchi elettronici/trasponder" rilevabili attraverso speciali scanner e/o contrassegnato con marchiatura permanente da parte di una ditta specializzata con incisione e/o applicazione di speciali sticker di riconoscimento e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. In caso di furto Il contraente o l'assicurato si impegna, su richiesta di AXA, a fornire dimostrazione che il veicolo è stato sottoposto a marchiatura permanente da parte di una ditta specializzata con trasponder e/o altri sistemi identificativi simili. La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. 1.1 - *Dichiarazioni contrattuali*.

4) Veicolo abitualmente ricoverato (ricovero notturno)

Il contraente o l'assicurato comunica che, il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato di notte in "autorimessa pubblica", "box privato", "posto veicolo chiuso" e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla tariffazione della Garanzia Furto. L'assicurato o il contraente si impegna, su richiesta di AXA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. 1.1 - *Dichiarazioni contrattuali*.

7) Abrogazione dello scoperto della Garanzia Furto

La Garanzia Furto è prestata senza applicazione di scoperto fermo il minimo o la franchigia prevista.

8) Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato

Il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata indicata in polizza. La condizione è applicabile solo mediante un'apposita convenzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore. Il contratto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (senza applicazione del termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal disposto dell'Art. 1901, 2° comma del Codice Civile).

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 – Copertura per i danni al veicolo

Garanzia Furto (Art. 3.2)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Garanzia Furto	.	Per ogni sinistro viene applicato lo scoperto e il minimo previsti in polizza.

Garanzia Collisione (Art. 3.3) - (valida solo per i motocicli, esclusi gli scooter)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Garanzia Collisione		Per ogni sinistro viene applicato lo scoperto e il minimo previsti in polizza. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza il minimo si intende raddoppiato.

Le Assicurazioni Speciali (Art. 3.4)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 155.000, ⁰⁰ per ogni sinistro. Limitatamente ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, la garanzia opera con il limite di € 15.500, ⁰⁰ .	
b) Trasporto in ambulanza	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 155, ⁰⁰ per sinistro.	
e) Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità	La garanzia prevede un indennizzo di € 5, ⁰⁰ al giorno per il parcheggio o rimessaggio, con il massimo di € 150, ⁰⁰ per sinistro.	
f) Spese di dissequestro	Nel caso di ricorso a un legale di fiducia, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di	

	€ 500, ⁰⁰ per sinistro relativamente ai soli diritti ed onorari di patrocinio nei minimi previsti dalla tariffa professionale forense.	
k) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200, ⁰⁰ per sinistro.	
l) Rimborso spese per antifurto meccanico o elettronico	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100, ⁰⁰ per sinistro.	
g) Rimborso delle spese per noleggio di un veicolo sostitutivo	La garanzia prevede un indennizzo massimo di € 26, ⁰⁰ per ciascun giorno di noleggio, con il massimo di 10 giorni per sinistro (o fino al giorno dell'eventuale ritrovamento, riconsegna o rimpiazzo del veicolo, se verificatosi prima dello scadere dei 10 giorni) con il limite di € 520, ⁰⁰ per anno assicurativo.	
h) Estensione delle garanzie incendio e furto al bauletto e/o borse laterali rigide	<p>Nel caso di bauletto o borse laterali con documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,⁰⁰ per sinistro.</p> <p>Nel caso di bauletto e borse laterali con documentazione di acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300,⁰⁰ per sinistro.</p> <p>Diversamente in presenza della sola documentazione fotografica o video il limite di indennizzo è di € 50,⁰⁰ per sinistro.</p>	
i) Rimborso delle spese per la perdita delle chiavi del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 155, ⁰⁰ per sinistro, relativamente alla perdita,	

	smarrimento, sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura.	
m) Danni all'abbigliamento tecnico	<p>Abbigliamento tecnico: con documentazione d'acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 70,00 per gli stivali, di € 50,00 per i guanti, di € 100,00 per ogni altro capo tecnico e comunque con il massimo di € 150,00 per sinistro e di € 300,00 per anno assicurativo.</p> <p>Senza documentazione di acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per sinistro.</p> <p>Abbigliamento non tecnico: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per sinistro.</p>	
n) Danni al casco	<p>In presenza della documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per singolo casco e di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Senza la documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 50,00 per singolo casco.</p>	

Condizioni particolari (Art. 3.10)

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
7) Abrogazione dello scoperto Garanzia Furto		La Garanzia Furto è prestata senza l'applicazione dello scoperto, fermo restando il minimo previsto stampato sul contratto.

4. SEZIONE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

PREMESSA

La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella "Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

COSA ASSICURO

Art. 4.1 - Garanzia Base Infortuni del conducente

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo descritto in polizza.

La garanzia è valida se:

- il conducente è munito di patente idonea;
- l'uso del veicolo avviene con il consenso del contraente o di chi ha diritto di disporre;
- il veicolo è usato secondo le norme previste dal C.D.S. in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.

L'assicurazione è operante anche per gli infortuni che l'assicurato subisce:

- a) durante la messa in moto del veicolo;
- b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
- c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
- d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell'automezzo;
- e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
- f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.

Durante la guida sono compresi anche:

- g) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- h) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- i) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- j) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- k) l'asfissia non dipendente da malattia;
- l) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
- m) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto dell'Art. 4.6 - Cosa non è assicurato alle lettere h), i).

Art. 4.2 - Morte o Invalidità permanente da infortunio

AXA corrisponde il capitale indicato in polizza in caso di morte o di invalidità permanente dell'assicurato, se tali eventi si verificano entro 2 anni dal giorno dell'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.

COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

(OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Art. 4.3 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio

AXA rimborsa all'assicurato le seguenti spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro, purché effettuate durante la validità del contratto e se inerenti all'infortunio denunciato:

- a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
- b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- c) rette di degenza;
- d) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento;
- e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
- f) trasporto sanitario dell'assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.

Nel caso in cui l'assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", AXA rimborsa le spese non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Il massimale prescelto è il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Art. 4.4 - Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio

In caso di infortunio indennizzabile che ha comportato ricovero e per il quale l'assicurato non ha richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), AXA corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a € 50,00 per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura, con il massimo di 30 giorni per evento.

Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero. In caso l'assicurato riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, AXA corrisponde la diaria per un periodo massimo di:

- 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
- 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.

In caso l'assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, AXA corrisponde la diaria a partire dal giorno successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro.

In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per sinistro.

La diaria da gessatura viene corrisposta anche se non vi è stato ricovero.

COSA NON ASSICURO

Art. 4.5 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi e le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Art. 4.6 - Cosa non è assicurato

Sono esclusi gli infortuni:

- a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
- c) causati da ubriachezza dell'assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope, causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- d) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- e) causati da guerra o insurrezioni;
- f) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- g) gli infarti e le ernie;
- h) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
- i) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
- j) le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale, nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale.

COME MI ASSICURO

Art. 4.7 - Limiti di età

L'assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Per gli assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, sono modificate come segue:

- a) per il caso morte, la somma è ridotta dell'80%;
- b) per il caso di invalidità permanente, la somma è ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio (Art.4.3)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
Rimborso spese di cura da infortunio	Massimale previsto in polizza.	In assenza di ricovero, intervento chirurgico o gessatura, per ogni sinistro è previsto lo scoperto del 20% con il minimo di € 50, ⁰⁰ .
Lettera f) Trasporto sanitario	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 2.000, ⁰⁰ per sinistro.	In assenza di ricovero, intervento chirurgico o gessatura, per ogni sinistro è previsto lo scoperto del 20% con il minimo di € 50, ⁰⁰ .

5. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA

PREMESSA

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:

Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA

Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero) | Fax +39.06.47.40.742

Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante e pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Qualora sia operante la *Condizione speciale R.C.A. ri) Rimessaggio Invernale dell'Art. 2.5*, le Prestazioni di Assistenza direttamente connesse con la circolazione del veicolo (es. soccorso stradale, ecc.) sono sospese durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato, cioè a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.

La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nelle "Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

COSA ASSICURO

CONDIZIONI COMUNI

Art. 5.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza

Le prestazioni di assistenza operano in caso di incidente, incendio, guasto e furto e si intendono valide per il veicolo assicurato mediante il contatto telefonico con la centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno.

Le tempistiche dell'assistenza variano in funzione delle diverse operazioni necessarie a organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'assicurato, soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati. Relativamente alle prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore. Nel caso in cui l'assicurato si trovi all'estero, alle tempistiche previste, devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

AXA Assistance non è ritenuta responsabile di:

- ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'assicurato o da chi per esso.

Inoltre, AXA Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute e opera al meglio nell'interesse dell'assicurato in una logica di ottimizzazione dei costi. In caso di mancanza di accordo con l'assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.

Art. 5.2 - Validità territoriale

Le prestazioni operano per eventi accaduti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, del Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. Le prestazioni operano anche per eventi accaduti negli altri stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali indicate non siano barrate.

In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni operano a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei paesi nei quali è valida la garanzia.

Art. 5.3 - Garanzia Assistenza

La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo, organizza ed eroga 24 ore su 24, le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi in base alle condizioni contrattualmente previste.

La centrale operativa, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.

La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

Le prestazioni di assistenza sono le seguenti:

a) Soccorso stradale (garanzia valida ad oltre 1 km dal domicilio dell'assicurato e con il massimo di 2 volte per anno assicurativo)

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione, incendio o guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto) che comportino l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione solo se al momento del sinistro, si trovi in circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti e sia raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario.

Le prestazioni saranno fornite, su valutazione della Centrale Operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'assicurato o per la circolazione stradale.

In caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'assicurato.

Su richiesta dell'assicurato AXA Assistance organizza e tiene a carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage** (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo): se il veicolo può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'assicurato.
- **Traino**: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, all'officina più vicina.

- **Recupero difficoltoso:** se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.
- **Foratura pneumatico – Esaurimento batteria – Esaurimento carburante:** in caso di foratura dello pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria, AXA Assistance organizza, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino. In caso di esaurimento del carburante, AXA Assistance provvede a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.

Sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'autosoccorritore (Il° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimesaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza. Sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA per la custodia del veicolo.

b) Accompagnamento all'abitazione in caso di chiusura del punto di assistenza

Se il soccorso stradale avviene durante l'orario di chiusura delle officine e all'interno del comune di residenza dell'assicurato, AXA Assistance mette a disposizione un servizio di accompagnamento per permettere all'assicurato di raggiungere la propria abitazione.

Se non è possibile l'organizzazione del servizio, AXA Assistance rimborserà i costi sostenuti, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale stabilito.

c) Veicolo in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 8 ore a seguito di guasto, incendio o incidente da circolazione, AXA Assistance mette a disposizione dell'assicurato:

- un motoveicolo sostitutivo, di cilindrata 250 c.c. Se non è possibile l'organizzazione del servizio, AXA Assistance rimborserà i costi sostenuti, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale stabilito.

oppure

- un'autovettura a noleggio, di cilindrata 1.200 c.c., compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.

Su richiesta di AXA Assistance l'assicurato è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.

In caso di furto totale del veicolo, AXA Assistance mette a disposizione dell'assicurato un veicolo a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo come riportato nella *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*. L'assicurato deve presentare alla centrale operativa copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito.

d) Spese di soggiorno (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

Se al momento del sinistro il punto di assistenza è chiuso (notturno e festivo) o i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedono l'immobilizzo del veicolo per più di 36 ore dal

momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo, sino al termine delle riparazioni.

In caso di furto totale si richiede all'assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

e) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

In caso di sinistro che comporta un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell'assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione.

Il rientro o il proseguimento del viaggio, viene effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe includendo le spese dei biglietti di viaggio per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo.

In alternativa, solamente in Italia, fornendo all'assicurato un'autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito.

In caso di furto totale si richiede all'assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

f) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione superiore a 3 giorni o nell'eventualità del ritrovamento del veicolo dopo un furto, AXA Assistance supporta l'assicurato per il recupero del veicolo, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le seguenti soluzioni alternative:

- un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell'assicurato;
- un soccorso stradale per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio abituale dell'assicurato.
- un taxi, nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l'assicurato ha il proprio domicilio abituale.

g) Dissequestro veicolo

Se il veicolo assicurato, a seguito di guasto, incidente o incendio, è posto sotto sequestro dalle Autorità competenti, AXA Assistance provvederà al disbrigo delle formalità per ottenere la liberazione e terrà a proprio carico i relativi costi sia amministrativi che organizzativi.

h) Informazioni sulla viabilità e sui punti di assistenza

AXA Assistance fornisce, a seguito di sinistro rientrante in polizza, le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- rete dei concessionari case motociclistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- traffico sulle strade statali ed autostradali.

i) Invio dei pezzi di ricambio

Esclusivamente all'estero, se i pezzi di ricambio, indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato per guasto o incidente stradale, non possono essere reperiti in loco, AXA Assistance provvede ad inviarli col mezzo più rapido fino alla località in cui si trova il veicolo.

AXA Assistance tiene a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e di spedizione dei pezzi di ricambio. Il costo dei pezzi di ricambio resta a totale carico dell'assicurato.

j) Anticipo spese per la riparazione del veicolo

Esclusivamente all'estero, in seguito a guasto, incidente o incendio, viene erogata una somma quale anticipo delle spese per la riparazione del veicolo, indispensabile al suo funzionamento.

La garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'assicurato deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa.

k) Rimpatrio del veicolo

Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 8 ore di manodopera od un tempo di immobilizzo superiore a 4 giorni lavorativi, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del veicolo a partire dal momento dell'avvenuta comunicazione alla centrale operativa.

Quanto precede vale anche in caso di furto quando il veicolo viene recuperato dopo il rientro dell'assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.

Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell'assicurato, provvede al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

l) Anticipi di spese/cauzione penale

Esclusivamente all'estero, in caso di arresto per fatti legati alla circolazione del veicolo, viene erogata una somma quale anticipo delle spese o per la cauzione penale.

La garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'assicurato deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa.

m) Anticipo spese assistenza legale (prestazione valida all'estero)

Esclusivamente all'estero, in caso l'assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto, in seguito ad incidente stradale, viene erogata una somma quale anticipo delle spese per assistenza legale.

La garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'assicurato deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa.

COSA NON ASSICURO

Art. 5.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- a) danni provocati con dolo dell'assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
- b) prestazioni o spese non autorizzate da AXA Assistance;
- c) spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute dalla Centrale Operativa con l'autosoccorritore;
- d) danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo e le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento.
- e) atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio degli accadimenti qualora il conducente risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in stato di pace al momento della sua partenza), calamità provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- g) in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- h) in conseguenza di conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- i) in conseguenza di guida di un veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- j) se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- k) in conseguenza di immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice o causati da normali operazioni di manutenzione;
- l) in conseguenza della mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice.

È comunque esclusa qualsiasi indennità per mancato uso del veicolo.

AXA Assistance non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 5.5 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza

Fermo restando quanto stabilito dall' *Art. 5.4- Esclusioni Garanzia Assistenza*, valgono altresì, per ciascuna prestazione le seguenti esclusioni:

c) Veicolo in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

La prestazione non comprende le spese inerenti le assicurazioni facoltative, le relative franchigie, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.

i) Invio dei pezzi di ricambio

la prestazione non sarà effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice. Inoltre, non sono comprese le eventuali spese doganali.

k) Rimpatrio del veicolo

La prestazione non comprende il rimpatrio del veicolo il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia.

Inoltre, non comprende i danni da eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, altri danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

COME MI ASSICURO

Art. 5.6 - Limiti di esposizione

I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni devono intendersi complementari a quelle che l'assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali quelle relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò, l'assicurato si impegna a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto l'assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

Art. 5.7 - Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di assistenza

L'assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.

TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Assistenza (Art. 5.3)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
a) Soccorso Stradale Traino	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 150,00 per evento.	
a) Soccorso Stradale Recupero difficoltoso	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 250,00 per evento, compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero.	
b) Accompagnamento all'abitazione in caso di chiusura del punto di assistenza	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 20,00 per sinistro	
c) Veicolo in sostituzione	La garanzia è prestata per un per un periodo massimo di 7 giorni a chilometraggio illimitato.	
d) Spese di soggiorno	La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 250,00 complessive e fino a € 125,00 per notte e per persona. In caso di furto totale la garanzia è prestata fino ad un massimo di 3 giorni.	
e) Rientro o prosecuzione del viaggio	La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 500,00 complessive e non può essere erogata se si è già usufruito della prestazione: d) Spese di soggiorno	
f) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 250,00 per evento. In caso di utilizzo di un taxi, la garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per evento.	
g) Dissequestro veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 260,00 per evento.	
i) Invio dei pezzi di ricambio	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 600,00 per evento.	
j) Anticipo spese per la riparazione del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 750,00 per evento e per anno.	
k) Rimpatrio del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.000,00 per evento.	
l) Anticipi di spese/cauzione penale	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro.	

m) Anticipo legale	spese	assistenza	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 520, ⁰⁰ per sinistro.	
-------------------------------	--------------	-------------------	--	--

6. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA

Tel. +39 06 42.115.629 | Fax. +39 06 48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella "Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

COSA ASSICURO

Art. 6.1 - Garanzia Base Tutela legale

Assicura la Tutela Legale occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
- c) la difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera esclusivamente purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- d) l'anticipo della cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
- e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
- g) le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;

h) l'opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Sono inoltre compresi i seguenti oneri non ripetibili della controparte:

1. le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
2. le spese per l'intervento di un legale domiciliatario; tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
3. le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società;
4. le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
5. le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
6. le spese per il contributo unificato;
7. le spese di giustizia in sede penale;
8. le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
9. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
10. le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
11. le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
12. le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Art. 6.2 - Decorrenza della garanzia

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 6.3 - Validità territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

Art. 6.4 - Estensione della garanzia base ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente *Art. 6.1 - Garanzia Base Tutela legale*, valgono altresì in favore del contraente - come persona fisica del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

COSA NON ASSICURO

Art. 6.5 - Esclusioni Garanzia Base Tutela Legale

Le garanzie non sono valide:

- a)** in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b)** per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c)** per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d)** per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e)** se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- f)** nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
- g)** per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h)** per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i)** per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Base Tutela legale (Art 6.1)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
Garanzia Base Tutela legale	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 10.000, ⁰⁰ / € 20.000, ⁰⁰ / € 100.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	
2. Spese per l'intervento di un legale domiciliatario	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 2.500, ⁰⁰ per ogni sinistro.	
9. Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500, ⁰⁰ per ogni sinistro.	

X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. X.1 - Come denunciare il sinistro

Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia o direttamente ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza (in base a quanto stabilisce l'Art. 1913 c.c.) indicando la data, il luogo e l'ora, la dinamica dell'incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe e, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti.

La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando il modulo CAI "Constatazione amichevole di incidente Denuncia di sinistro", che deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro.

La denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) di colui che conduceva il veicolo assicurato al momento del sinistro.

Se sono conosciuti devono essere inoltre indicati:

- i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel sinistro (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.);
- eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale);
- eventuali autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.);
- ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.

A fronte di omissione o ritardi (ai sensi dell'Art 1913 c.c.) nella presentazione della denuncia di sinistro, o nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, AXA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto erogare.

Art. X.2 - Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)

Le informazioni relative all'assicurazione R.C.A. che forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall'Art. X.1 – *Come denunciare il sinistro*). Riteniamo comunque utile fornire sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

- a) sulla base della disciplina del "**risarcimento diretto**" (Art 149 del C.D.A.).

In tal caso il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione.

La gestione del sinistro è svolta quindi dall'assicuratore del veicolo non responsabile o parzialmente responsabile e riguarda i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, nonché le lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente del medesimo veicolo.

Devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:

- la collisione deve essere avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano, deve aver materialmente interessato due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane oppure con imprese estere aderenti all'accordo "risarcimento diretto";
- i due veicoli devono essere targati ed immatricolati in Italia; la Convezione non si applica alle macchine agricole, ai veicoli non targati - macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo- né ai ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.

L'agente e la struttura liquidativa di AXA sono a disposizione del contraente e del danneggiato per fornire l'assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la speranza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista. Nel caso in cui la somma sia offerta dall'impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall'assicurato).

- b)** sulla base della procedura di **"risarcimento del terzo trasportato"** per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'Art. 141 del C.D.A., salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente).
- c)** sulla base della **"procedura di risarcimento prevista dall'Art. 148"** del C.D.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il "modulo CAI" compilato in ogni sua parte ed indicando:
- per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
 - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la

sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell'Art. 142, comma 2 del C.D.A.), l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Art. X.3 - Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.)

La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.

I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di "modulo CAI" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato

e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Facoltà di rimborsare l'importo liquidato da AXA per uno o più sinistri per evitare la maggiorazione di premio dovuta all'applicazione della "Bonus-Malus"

Il contraente o l'assicurato può rimborsare ad AXA, al momento del rinnovo del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati da AXA nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.

In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del "**risarcimento diretto**" l'assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il suo agente) alla:

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

l'effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.

Art. X.4 - Gestione delle vertenze

AXA gestisce a nome dell'assicurato le vertenze stragiudiziali e giudiziali in qualunque sede si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha anche la facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO

Art. X.5 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche ottemperando alle eventuali disposizioni di AXA prima della riparazione. Le spese sostenute sono a carico di AXA;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, il nominativo e il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'assicurato, deve presentare analogo denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro. In ogni caso l'assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di AXA, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.

L'assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di AXA.

In tal caso l'assicurato deve:

- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

Inoltre, per la **Garanzia Le Assicurazioni Speciali (Art. 3.4)**, l'assicurato deve:

a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio: immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato; Astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.

c) Trasporto in ambulanza: presentare regolare documentazione relativa al trasporto.

g) Rimborso delle spese per noleggio di un veicolo sostitutivo: presentare regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.

h) Estensione delle garanzie incendio e furto al bauletto e/o borse laterali rigide: presentare la denuncia fatta alle Autorità competenti contenente l'indicazione che il veicolo assicurato era dotato di bauletto e/o delle borse laterali rigide costruite in materiale plastico e/o in metallo espressamente realizzate per uso motociclistico e fissate tramite appositi attacchi a piastre e/o intelaiature al telaio del veicolo.

Presentare idonea documentazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente alla data dell'incendio, furto o rapina) o di altra documentazione probatoria (fotografica o video) che il veicolo assicurato era dotato di serie o come accessorio (anche after market) di bauletto e/o borse rigide laterali.

i) Rimborso delle spese per la perdita delle chiavi del veicolo: presentare regolare scontrino, ricevuta fiscale, fattura o altro documento probante le spese sostenute, nonché la copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.

k) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: presentare idonee ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche.

l) Rimborso spese per antifurto meccanico o elettronico: presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale probante le spese sostenute), nonché la copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.

m) Danni all'abbigliamento tecnico: presentare il referto del pronto soccorso o certificato di ricovero/dimissioni in caso di ricovero in istituto di cura e l'abbigliamento danneggiato sempre che lo stesso presenti abrasioni, strappi, rotture e simili tali da compromettere l'utilizzo o la sicurezza d'uso.

n) Danni al casco: presentare il casco dotato delle regolari etichette di omologazione della normativa europea vigente danneggiato da abrasioni, rigature, incrinature o rotture tali da comprometterne la sicurezza d'uso e presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale antecedente alla data del sinistro).

L'inadempimento degli obblighi sopra descritti comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dalla normativa vigente.

Art. X.6 - Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato perde il diritto all'indennizzo quando esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione del danno mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso del loro deterioramento o, se si tratta di furto o rapina, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato.

Art. X.7 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nel mensile "DUERUOTE" al momento del sinistro o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Altrimenti viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. X.8 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro AXA corrisponde all'assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional, se assicurati, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.

In caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari:

- al valore a nuovo del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero);
- al valore commerciale al momento del sinistro (ai sensi dell'Art. X.7 - *Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro*) decurtato del valore dell'eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Per i danni parziali, in caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento alle tabelle specifiche ANIA e/o ai manuali d'officina della casa costruttrice.

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dall'Art. 3.7 - *Somma assicurata*, l'ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione.

Relativamente agli optional, l'assicurato deve fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); se l'assicurato non è in grado di produrre tale documentazione la valutazione non supera € 250,⁰⁰ per sinistro.

AXA può far eseguire direttamente le riparazioni per il ripristino del veicolo danneggiato e sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro e corrispondere il controvalore.

Relativamente alla *lettera h) Estensione delle garanzie incendio e furto al bauletto e/o borse laterali rigide dell'Art. 3.4 - Le Assicurazioni Speciali*, l'ammontare del danno è determinato dal costo di sostituzione del bauletto/borsa con altro dello stesso tipo o similare, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale (determinato nel 5% annuo con il massimo del 50%).

AXA può richiedere all'assicurato l'esibizione della fattura o ricevuta fiscale.

Art. X.9 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'assicurato la tenga a suo carico.

Art. X.10 - Controversie - Nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato con una delle seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA o da persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata;
- b) per iscritto, di comune accordo tra le parti, fra due periti nominati uno da AXA ed uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. X.11 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. X.12 - Limite massimo dell'indennizzo

In nessun caso AXA è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c.; in tal caso e limitatamente alle sole spese sostenute per evitare o diminuire il danno, esse rimangono a carico dell'assicuratore salvo che non siano state fatte inconsideratamente.

Art. X.13 - Pagamento dell'indennizzo

AXA si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per la **Garanzia Furto (Art. 3.2)** in caso di mancato ritrovamento del veicolo, AXA indennizza l'assicurato, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire:

- il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
- le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da AXA, una procura notarile a vendere al fine di agevolare l'eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
- in caso di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria, AXA si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

AXA si riserva la facoltà di indennizzare l'assicurato, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con un veicolo omologo.

Art. X.14 - Recupero delle cose rubate

L'assicurato deve, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, informare tempestivamente AXA, e far verbalizzare alle autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo stesso non potrà superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato. Quanto recuperato dopo il pagamento integrale dell'indennizzo diventa di proprietà di AXA; l'assicurato deve fornire ad AXA la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. Se invece l'indennizzo è stato pagato parzialmente, i recuperi sono suddivisi fra le parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato ha la possibilità di riacquistare quanto recuperato restituendo ad AXA l'indennizzo ricevuto.

Art. X.15 - Surrogazione

Qualora AXA abbia pagato l'indennità, i diritti e le azioni che il contraente/assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ad AXA in base alla normativa vigente ed in particolare all'Art. 1916 c.c..

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. X.16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente, l'assicurato, o altro soggetto per conto dei medesimi, deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità, ai sensi dell'Art 1913 del c.c. L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificazione medica.

L'assicurato od i suoi famigliari devono far pervenire ad AXA le informazioni relative al decorso delle lesioni, fornendo anche copia delle cartelle cliniche complete e dei certificati medici in copia od originale che prescrivono: le prestazioni mediche con la presunta patologia e/o la relativa diagnosi, delle copie o degli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate e di ogni altro documento ritenuto da AXA attinente alla valutazione ed alla liquidazione del sinistro.

AXA si riserva di richiedere all'assicurato la produzione del giustificativo esclusivamente in originale. L'assicurato od i suoi famigliari devono consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta di AXA, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dai suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla "Privacy" - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'assicurato.

Art. X.17 - Criteri di indennizzabilità

AXA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Morte

L'indennizzo sarà liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA liquida ai beneficiari o agli eredi la somma prevista per il caso di morte. La liquidazione avviene non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta come previsto dagli Artt. 60 e 62 c.c.. Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato risultasse in vita, AXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato può far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Invalità permanente

- a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, AXA corrisponde la somma assicurata.
- b) Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni riportate nella tabella seguente (tali valori sono da ritenersi quali valori massimi).

MENOMAZIONI RIPORTATE	% di INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita anatomica o funzionale di:	
un arto superiore	70%
una mano o avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
falange ungueale del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 valore dito
Anchilosi:	
scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
Paralisi completa:	
del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
al di sopra della metà della coscia	70%
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
un piede	40%
ambidue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale del pollice	2,5%
Anchilosi:	
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
12 ^a dorsale	10%

MENOMAZIONI RIPORTATE	% di INVALIDITÀ PERMANENTE
una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazioni nei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
un occhio	25%
ambidue gli occhi	100%
Sordità completa di:	
un orecchio	10%
ambidue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta:	
Monolaterale	4%
Bilaterale	10%
Perdita anatomica di:	
un rene	20%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%

- c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale di un arto o di un organo, le percentuali previste alla lettera b) vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
 - nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, AXA procederà alla valutazione attraverso somma matematica delle percentuali di invalidità fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
 - nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, il grado di invalidità permanente viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Qualora un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente la prognosi dell'infortunio oggetto di denuncia e l'assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base del tasso di invalidità permanente che residuerebbe se l'assicurato stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza tener conto del maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima; nel caso invece, l'indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, AXA paga l'importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. X.18 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'Art. 1891.c.c.

Art. X.19 - Controversie – Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, e sull'applicazione dei criteri di indennizzo, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le parti ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.

Il collegio medico risiede nella località scelta consensualmente dalle parti; in caso di disaccordo il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico designato e per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. X.20 - Pagamento dell'indennizzo

AXA si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

A liquidazione avvenuta, AXA restituisce all'assicurato la documentazione originale ricevuta (fatture o ricevute fiscali) con apposizione sulla stessa della data e dell'importo relativi all'indennizzo corrisposto.

Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato in Italia ed in valuta corrente anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato.

Art. X.21 - Cumulo di indennità

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro tranne la garanzia morte che non è cumulabile con l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. X.22 - Diritto di surrogazione

AXA rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – ASSISTENZA

Art. X.23 – Come denunciare il sinistro

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

AXA ASSISTANCE

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA

Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero) | Fax +39.06.47.40.742

Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza;
- cognome e nome dell'assicurato, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;
- le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l'assicurato deve fornire l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo.

In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA Assicurazioni S.p.A..

Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. X.24 - Onere della prova

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di polizza.

Art. X.25 - Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l'assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto *all'Art. X.23 Come denunciare il sinistro*.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. X.26 - Insorgenza del sinistro

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. X.27 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare all'agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l'assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. 6.1 - *Garanzia Base Tutela Legale* (mancata accettazione dell'offerta).

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo se possibile ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA Assicurazioni S.p.A. e/o con AXA Assistance.

Inoltre, l'assicurato deve:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Art. X.28 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. X.29 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. X.27 - *Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale*. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale

soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarla sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. X.30 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. X.31 - Termini per il risarcimento

AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Articoli del Codice Civile

Art. 60 c.c. Altri casi di dichiarazione di morte presunta

Oltre che nel caso indicato nell'Art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

- 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
- 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
- 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

Art. 62 c.c. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'Art. 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'Art. 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).

Art. 1341 c.c. Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1888 c.c. Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere

adempiti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto;

altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 c.c.Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

Art. 1907 c.c.Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 c.c.Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 c.c.Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

Art. 1914 c.c.Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)

Art. 1915 c.c.Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 c.c. Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Articoli del Codice delle Assicurazioni Private

Art. 122 (Veicoli a motore)

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico⁵³⁹, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 129 (Soggetti esclusi dall'assicurazione)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio)

1. L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario

- in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.
- 1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1.
- 1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.
2. Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
- 4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
- 4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
- 4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di

merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

Art. 144 (Azione diretta del danneggiato)

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 149 (Procedura di risarcimento diretto)

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa,

riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI CU

L' Art. 3 comma 2 del Provvedimento 72 IVASS del 16 aprile 2018 prevede che, per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, l'impresa indichi la classe di CU, acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

Tabella delle regole evolutive "Bonus-Malus"

Classe di CU	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A. Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici

– valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B. Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviare comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicare novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base

⁷ Cfr. nota 2

giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d'uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio di "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁹.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
- b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

⁹ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 1 dicembre 2019.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 -
P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN
HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo
Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)